

IN BREVE n. 024-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

DIVIETO DEL LAVORO DOPO L'ABORTO

L'aborto dopo il 180esimo giorno è considerato parto e pertanto alla donna spetta l'indennità economica e l'astensione dal lavoro per 3 mesi.

Inoltre, secondo il Ministero del lavoro (interpello numero 51 del 5 giugno 2009) il divieto di adibizione della donna in caso di aborto dopo il 180esimo giorno non decade né in presenza dell'esplicita rinuncia della lavoratrice al diritto di fruire del periodo di congedo obbligatorio post partum, trattandosi di diritto indisponibile, né tanto meno in presenza dell'attestazione da parte del medico curante e/o del medico competente dell'assenza di controindicazioni alla ripresa dell'attività lavorativa. L'inosservanza al predetto divieto, infatti, costituisce ipotesi di reato penalmente sanzionata, indipendentemente dall'accertamento in concreto delle condizioni psicofisiche della puerpera, poiché l'illecito ricorre sulla base della semplice presunzione, operata dal Legislatore, della idoneità della condotta a ledere, o semplicemente mettere in pericolo, la salute della lavoratrice nel periodo di congedo post partum. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità riconoscendo che "lo stato effettivo di salute della donna in tale periodo può risultare indifferente al datore di lavoro considerata l'obbligatorietà in ogni caso dell'astensione dal lavoro" (v. Cass. civ., Sez. Lav. n. 2466/2000).

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello 5 giugno 2009 n. 52
(documento 135)

Riportiamo in sintesi la normativa in caso di aborto della donna medico libero professionista e della donna in rapporto di dipendenza

ENPAM - Indennità di aborto

- prima del terzo mese: indennità di malattia per il periodo di mancata attività
- dal terzo mese di gravidanza alla fine del sesto: indennità di aborto pari a 1/12 dell' 80% del reddito derivante da attività medica libero professionale percepito nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda, denunciato al fisco
- dopo il 180esimo giorno: tutta la indennità

D.P.R. 25 novembre 1976 numero 1026

***“Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sulla tutela delle lavoratrici madri”***

Art. 12. Ai fini dell'art. 20 della legge, l'interdizione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione si considera aborto.

E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 4. Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.

INTERRUZIONE SPONTANEA DI GRAVIDANZA		
La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza -aborto volontario - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71 e successive		
Prima del 180° giorno di gestazione (aborto)	L'interruzione di gravidanza prima del 180esimo giorno di gestazione va considerata malattia causata dallo stato di gestazione, anche se non fa cumulo con i giorni di malattia per altre cause	L'assenza della dipendente va gestita in base alle disposizioni riguardanti "assenze per malattia"
Dopo il 180° giorno di gestazione (parto)	Dopo il 180esimo giorno di gestazione l'aborto viene considerato parto (art.12 DPR 1026/1976)	La dipendente deve essere collocata in astensione obbligatoria "post partum" per tre mesi dal giorno successivo a quello dell'aborto; ovviamente non ha diritto alla astensione facoltativa, ai riposi per l'allattamento e alla conservazione del posto sino all'anno di vita del bambino (art.2 DPR 1026/1976)
In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico rilasciato dall'Ufficio Sanitario dell'A.S.L. oppure da un medico di fiducia.		

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature: Reversibilità che ingiustizia

Due gemelli, Andrea e Giovanni, si sono laureati entrambi nello stesso giorno e sono pure entrati in carriera ospedaliera lo stesso giorno...e al 65esimo anno tutti e due sono andati in pensione...la stessa pensione INPDAP.....

Ambedue sposati, ma uno, Andrea, parsimonioso e come una formichina ha risparmiato e tesaurizzato pensando al futuro, l'altro, Giovanni, gaudente ha preferito godersi la vita... tanto c'è una buona pensione.

Ma ecco cosa capiterebbe in caso di reversibilità: il primo gemello, Andrea, con una moglie pure lei con una discreta pensione perché a sempre lavorato oltre che essere madre di tre figli, ormai


cresciuti, sacrificandosi come sposa, madre e lavoratrice e alcune case come, abbiano detto, frutto di risparmi con sacrifici, ebbene in caso di decesso del marito Andrea vedrebbe la sua pensione non solo quasi dimezzata per i coefficienti di conversione previsti per la pensione al coniuge, ma ulteriormente taglieggiati perché titolare di una discreta pensione e di altri redditi. Mentre la moglie del gemello Giovanni che ha preferito insieme alla consorte che non ha mai lavorato e perciò non ha pensione, godersi una bella vita con viaggi e cene, avrà una reversibilità piena senza i tagli particolari, al doppio rispetto a quella della cognata.

Da questo esempio è evidente come l'aggancio delle pensioni di reversibilità INPS e INPDAP al reddito del coniuge solo, superstite è altamente iniqua e discriminante, premiando chi non ha mai con sacrifici pensato al suo futuro nel postlavorativo...tanto ci pensa "mamma stato".

Infatti a parità di versamenti contributivi si va proprio a premiare chi nella vita non ha mai pensato al risparmio e a tesaurizzare per la futura vecchiaia. Si premiano le cicale e si colpisce la provvida formica.

Da un punto di vista tecnico, la pensione deriva quale corrispettivo di contributi versati a valore corrente durante l'attività lavorativa e nel calcolo attuariale di trasformazione vengono già considerati i parametri delle spese per la reversibilità di pensione al coniuge superstite nell'ambito di una media di calcolo suffragato dai dati Istat di sopravvivenza. L'aggancio al reddito è dunque una differenziazione che a parità di contribuzione (parlo di contribuzione e non di imposte) dà rendite diverse, mentre a parità di contributi andrebbero riconosciuti pari diritti, altrimenti è evidente una discriminazione che nell'ambito della solidarietà va ricercata nella fiscalità e non in una contribuzione previdenziale.

E' un artificio evidente per fare cassetta degli enti previdenziali della dipendenza che troppo spesso mescolano il sociale con la previdenza Questo non avviene per le pensioni ENPAM, ove vengono rispettati i diritti acquisiti, strettamente correlati alla contribuzione effettuata evitando discriminazioni e ingiustizie sociali.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: Minimi, pronti i codici tributo per gli acconti dell'imposta sostitutiva

Pronti i codici tributo che i contribuenti minimi dovranno usare per versare, tramite modello F24, gli acconti dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali. L'applicazione di questo tributo, pari al venti per cento del reddito, è prevista dalla legge Finanziaria 2008, che ha introdotto un regime fiscale agevolato per i piccoli imprenditori e professionisti.

In particolare, come si legge nella risoluzione n. 143/E, i codici tributo per il versamento degli acconti sono:

- ▶ **1798** imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto prima rata;
- ▶ **1799** imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto seconda rata o in unica soluzione.

A questi si aggiunge il **codice 1800**, istituito con la risoluzione n. 127/E del 25 maggio scorso per il pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva per i minimi.

INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LIBERE PROFESSIONISTE

Con sentenza n. 12528 del 28 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che il criterio con il quale viene determinata l'indennità in favore delle libere professioniste (che si basa sul riferimento al reddito percepito e denunciato fiscalmente nel secondo anno antecedente quello della domanda), trova applicazione prescindere dal modo in cui in concreto è stata esercitata l'attività professionale e anche allorquando il reddito conseguito è di natura mista: professionale e d'impresa.

PA - LAVORO STRAORDINARIO SEMPRE AUTORIZZATO

Il lavoro straordinario reso dai dipendenti pubblici è retribuito a condizione che sia stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti.

Consiglio di Stato, sezione V, 4 giugno 2009, n. 3460 (in precedenza in campo medico anche Cds 3117/2001 e Tar Sicilia 139/2004 e ultimamente Tar Sardegna 48/09)

In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie nemmeno sperando una generica azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., poiché secondo l'indirizzo confermato anche dalla Cassazione, tale azione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Detto riconoscimento si può manifestare in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della p.a. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, ma non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.

Peraltro il pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale, può essere preteso in quanto legittimo quando lo svolgimento dell'attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell'amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843), oppure, quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a "sanare" l'assenza dell'autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).

Se le ore di lavoro straordinario per essere pagate debbono essere sempre preventivamente autorizzate, differente è la richiesta di risarcimento per le prestazioni lavorative espletate nel giorno destinato al riposo settimanale senza avere successivamente fruito, per esigenze di servizio, al riposo compensativo.

L'articolo 22 del Ccnl 5 dicembre 1996 non impedisce che l'espletamento del servizio festivo debba essere risarcito al dipendente con una somma che, in via equitativa, si determina moltiplicando il numero delle ore svolte per l'indennità di straordinario dovuta nel periodo di riferimento.

L'OPZIONE PER IL VALORE CATASTALE VA ESPRESSA AL ROGITO

Criterio del prezzo-valore inapplicabile fuori dall'atto di cessione. Il privato che acquista una casa può richiedere la più favorevole tassazione in base al valore catastale anziché al valore venale esclusivamente al momento del rogito. La scelta non può avvenire con un successivo atto integrativo (risoluzione n. 145/E).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 145/E del 20 giugno 2009 (documento 136)

INPDAP - EQUIPARAZIONE AI FIGLI LEGITTIMI DEI NIPOTI MINORI

L'INPDAP, con nota operativa n. 30 del 9 giugno 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 20 maggio 1999 che attiene alla equiparazione ai figli legittimi e legittimati, dei nipoti diretti minori dei quali risulti provata la convivenza a carico degli ascendenti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n.30 del 9 giugno 2009 (documento 137)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: Assegno una tantum al coniuge separato non deducibile

In caso di separazione, il pagamento a rate dell'assegno una tantum versato all'ex coniuge non è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E, precisando che l'erogazione in un'unica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dall'imponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale.

La possibilità di rateizzare l'assegno, infatti, è solo una diversa modalità di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non più rivedibile nel tempo.

L'esclusione di qualsiasi "successiva domanda di contenuto economico" differenzia l'assegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione. In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per l'ex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicità di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: Contribuenti minimi - il saldo dell'imposta sostitutiva è rateizzabile

Il saldo dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. L'Agenzia precisa, a differenza di quanto segnalato da un articolo di stampa, che per il versamento dell'imposta si

applicano le disposizioni in materia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall'articolo 1, comma 105, della legge 244/2007.

Pertanto, anche per il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo (codice tributo 1800), istituito con la risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, i sistemi di accoglimento delle deleghe F24, consentono l'indicazione delle informazioni sulle eventuali rateazioni nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif."

Come di prassi, nel caso di pagamento in unica soluzione nel campo viene indicato il valore "0101".

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Le moto, dedicato alla Gilera

Data di emissione il 6 giugno 2009

150° anniversario dei primi francobolli di Sicilia

Data di emissione il 18 giugno 2009

FIRMA DIGITALE

Riportiamo in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 - *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici* pubblicato sulla GU n. 129 del 6-6-2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - DPCM 30 marzo 2009 in GU n. 129 del 6 giugno 2009
(documento 138)**